

Oggetto: *Ex bonus premiale docenti*

Com'è ormai noto la legge di bilancio per il 2020, L. n° 160/19, all'articolo 1 comma 249, ha stabilito che le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, vengano usate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Alla luce della normativa citata, agli scriventi pare corretto affermare che, le somme confluite nel FIS, non siano più in alcun modo legate al vecchio ed ormai superato concetto di "valorizzazione" secondo cui è il dirigente che assegna le somme a seguito di rendicontazione del docente.

Le somme predette sono, dunque, oggetto di contrattazione in quanto da considerarsi a tutti gli effetti salario accessorio e, pertanto, le delegazioni trattanti dovranno definire i criteri di riparto e di assegnazione al personale.

Dette somme potranno dunque, per ciò che concerne la funzione docente, essere utilizzate:

- per il potenziamento dell'offerta formativa;
- per incentivare le **attività di coordinamento** di cui all'art. 28 co.3 CCNL scuola 2016/18: *"Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, **coordinamento**, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo";*
- per le attività di cui all'art. 88 comma 2 CCNL scuola del 2007.

Al fine di dare piena attuazione al superamento del concetto di premialità, "elargita" dal Dirigente, gli scriventi ritengono necessario che anche per le risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 si applichi lo schema contrattuale già in vigore e consolidato.

Specificatamente:

- la percentuale di attribuzione del FIS, tra docenti e personale ATA, dovrà essere effettuata sul totale del fondo di istituto, comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ora confluite nello stesso;
- anche per le risorse di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dovranno essere indicate il numero delle ore e/o i compensi previsti;
- i criteri di ripartizione delle somme dovranno essere definiti in sede di contrattazione di istituto